

COMUNE DI BERTIOLO

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE

SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE

DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Adottato con deliberazione consiliare n. 81 del 28/10/1994

Rettificato con deliberazione consiliare n. 3 del 04/01/1995

Modificato con deliberazione consiliare n. del 20/02/2007

SOMMARIO

CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	Pag. 3
Art. 2 - Ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 3 - Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe	Pag. 3
Art. 3 bis – Categoria delle località	Pag. 3
Art. 4 - Piano generale degli impianti.	
Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari	Pag. 3
Art. 5 - Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari	Pag. 3
Art. 6 - Limitazioni e divieti	Pag. 4
Art. 7 - Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	Pag. 4

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

Art. 8 - Oggetto	Pag. 4
Art. 9 - Soggetto passivo	Pag. 4
Art. 10 - Modalità di applicazione dell'imposta	Pag. 4
Art. 11 - Tariffe	Pag. 5
Art. 12 - Affissioni dirette	Pag. 5
Art. 13 - Dichiarazione	Pag. 5
Art. 14 - Pagamento dell'imposta	Pag. 5
Art. 15 - Rimborsi	Pag. 6
Art. 16 - Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta	Pag. 6
Art. 17 - Riduzioni dell'imposta	Pag. 6
Art. 18 - Esenzione dell'imposta	Pag. 6

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 - Oggetto	Pag. 7
Art. 20 - Superficie degli impianti	Pag. 7
Art. 21 - Diritto sulle pubbliche affissioni	Pag. 7
Art. 22 - Modalità delle pubbliche affissioni	Pag. 7
Art. 23 - Riduzioni del diritto	Pag. 8
Art. 24 - Esenzione dal diritto	Pag. 8
Art. 25 - Pagamento del diritto	Pag. 8

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 26 - Sanzioni tributarie e interessi	Pag. 8
Art. 27 - Sanzioni amministrative	Pag. 9
Art. 28 - Gestione del Servizio	Pag. 9
Art. 29 - Norme finali	Pag. 9
Art. 30 - Entrata in vigore	Pag. 9

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni, a norma degli art. 1-37 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 2

Ambito di applicazione

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nel Comune di Bertiole sono soggette rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto secondo le disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs. 507/1993.

ART. 3

Classificazione del Comune per la determinazione delle tariffe

Ai sensi dell'art.2 del Decreto Legislativo 507/1993 questo Comune, con popolazione residente di n. 2564 abitanti al 31 dicembre 1991, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica, è classificato nella classe V.

ART. 3 – BIS

Categoria delle località (Art. 4 – Dd. Lgs. 507/93)

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente alle affissioni di carattere commerciale, il territorio comunale è suddiviso in due categorie individuate in base all'importanza, al flusso di pubblico ed alla densità di traffico veicolare, individuate nella planimetria (allegato B) e precisamente:

CATEGORIA SPECIALE: il tratto della S.S. 252 ricadente nel territorio comunale di Bertiole per entrambi i lati dal Km. 2+750 al Km. 6+600 e per il solo lato nord dal Km. 6+600 al Km. 7+600 per una estensione di Km 4,850, nonché il tratto della S.P. 95 ricadente nel territorio comunale di Bertiole dal Km 14+500 (a nord) al Km 6+450 (a sud) – con esclusione del tratto dal Km. 12+250 al Km. 12+450 - per una estensione di Km. 7,850. Il limite di applicazione della categoria speciale è stabilito in 10 metri dal bordo asfalto.

CATEGORIA NORMALE: area non compresa nella delimitazione della categoria speciale.

Nelle località di categoria speciale si applica l'aumento tariffario del 150 per cento.

La superficie complessiva delle località comprese nella categoria speciale non supera il 35 per cento di quella del "centro abitato" esistente nel territorio comunale, delimitata ai sensi del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, come da certificazione del competente Ufficio Tecnico Comunale (allegato C).

La superficie degli impianti per le pubbliche affissioni installati in categoria speciale non dovrà superare la metà di quella complessiva.

ART. 4

Piano generale degli impianti Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari

Ai sensi dell'art.3 del D. Lgs. 507/1993 vengono determinate la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari e la ripartizione degli impianti pubblici in conformità all'allegato A) "Piano generale degli impianti affissionistici", predisposto in data 05/02/2007 dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 5

Provvedimento per l'installazione di mezzi pubblicitari

Chiunque intenda installare nel territorio comunale, anche temporaneamente, impianti pubblicitari, deve farne apposita domanda al Comune.

La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del luogo ove si intenda installare l'impianto;
- c) la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica e disegno illustrativo,

d) la dichiarazione di conoscere e sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su area o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

L'Ufficio competente riceve ed esamina la domanda e provvede in merito ai sensi delle disposizioni della L. 7.8.1990 n.241, e del vigente Regolamento comunale sul Procedimento Amministrativo.

ART. 6

Limitazioni e divieti

E' fatto divieto di esercitare pubblicità sonora dalle ore 19.00 alle ore 8.00 del giorno seguente e dalle ore 13.00 alle ore 15.00

E' altresì vietata in modo permanente la pubblicità sonora, limitatamente alle ore di lezione, nei pressi degli istituti scolastici.

E' vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

ART. 7

Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali

Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal Comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, la corresponsione dell'imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, nonché del canone per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche ove applicabile.

CAPO II - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 8

Oggetto

L'imposta sulla pubblicità si applica alla diffusione di messaggi pubblicitari, attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

ART. 9

Soggetto passivo

E' tenuto al pagamento dell'imposta sulla pubblicità colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

ART. 10

Modalità di applicazione dell'imposta

L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica l'imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi di dimensione volumetrica l'imposta è calcolata sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

ART. 11 Tariffe

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla Legge e con deliberazione comunale.

Le maggiorazioni d'imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

ART. 12 Affissioni

Il Comune di Bertiolo stabilisce di destinare una superficie complessiva di metri quadrati 8,70 per impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette: per tale fattispecie si applica la tariffa sulla pubblicità prevista dall'art. 12, comma 1 e 4 del D. Lgs. 507/1993.

La ripartizione delle superfici per soggetti privati, per le affissioni di natura istituzionale e sociale e per quelle di natura commerciale è dettagliatamente riportato nel Piano Generale degli impianti affissionistici allegato A) al presente regolamento.

ART. 13 Dichiarazione

Il soggetto passivo di cui all'art.9 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal Comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione deve essere presentata nuova dichiarazione; in tal caso il comune procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli articoli 12, 13 e 14, commi 1,2 e 3 del D. Lgs. 507/1993, si presume effettuata in ogni caso dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata, per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

ART. 14 Pagamento dell'imposta

L'imposta è dovuta per le fattispecie di cui agli artt.12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/1993, per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento deve essere effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, o al suo concessionario in caso di affidamento in concessione, su apposito modello conforme a disposizione ministeriale, applicando l'arrotondamento all'Euro previsto per Legge.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a Euro 1.549,37.

Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità è dovuto per gli importi pari e superiori ad Euro 3,00, determinati applicando l'arrotondamento all'Euro previsto per legge. Non sono altresì effettuati rimborsi per importi inferiori ad Euro 3,00. Detto importo non deve in ogni caso intendersi come franchigia.

L'attestazione del pagamento deve essere allegata alla dichiarazione.

ART. 15
Rimborsi

Il contribuente può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di 180 giorni.

ART. 16
Accertamento d'ufficio e riscossione coattiva dell'imposta

Per gli accertamenti d'ufficio da parte del Comune e per la riscossione coattiva dell'imposta dovuta e non pagata, si applicano le disposizioni di legge.

ART. 17
Riduzioni dell'imposta

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- h) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- e) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ART. 18
Esenzione dell'imposta

Sono esenti dall'imposta:

- a)** la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b)** gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c)** la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d)** la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e)** la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f)** la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g)** le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h)** le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- l) la pubblicità, in qualunque modo realizzata dalle associazioni sportive dilettantistiche nonché dalle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro, rivolta all'interno

degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore ai tremila posti.

CAPO III - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 19

Oggetto

Il servizio delle pubbliche affissioni è di esclusiva competenza comunale; esso è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti.

ART. 20

Superficie degli impianti

Il Comune di Bertiole con popolazione al 31.12.1991 di n. 2564 abitanti, è tenuto all'installazione di impianti per la superficie complessiva di almeno metri quadrati 31,20 (mq. 12 per ogni mille abitanti) e la relativa destinazione risulta dall'allegato piano generale degli impianti per le pubbliche affissioni predisposto dall'Ufficio tecnico comunale (allegato A).

ART. 21

Diritto sulle pubbliche affissioni

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell'imposta sulla pubblicità.

La tariffa del diritto è applicata nelle misure previste dalla legge e con deliberazione comunale.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli di diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

ART. 22

Modalità delle pubbliche affissioni

Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il comune mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro 180 giorni.

Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.

Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di Euro 25,82 per ciascuna commissione.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

ART. 23
Riduzioni del diritto

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a)** per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.21 del D.Lgs.507/1993;
- b)** per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c)** per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d)** per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e)** per gli annunci mortuari.

ART. 24
Esenzioni dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a)** i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b)** i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c)** i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d)** i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e)** i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f)** i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- g)** ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;

ART. 25
Pagamento del diritto

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato, contestualmente alla richiesta del servizio, con le modalità previste dall'art. 14 per il pagamento dell'imposta sulla pubblicità. E' consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 26
Sanzioni tributarie e interessi

Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di lire centomila.

Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta o diritto dovuti. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione da lire centomila a lire cinquecentomila.

Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.13 si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuto, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evaso.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato emesso o ritardato.

Tali soprattasse sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano gli interessi fissati al tasso legale con maturazione giornaliera, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono diventati esigibili; interessi nella stessa misura spettano

al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 27 Sanzioni amministrative

Per le violazioni alle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità si applicano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni 1 e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981, n.689, salvo quanto di seguito previsto.

Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento ed a quelle contenute nei provvedimenti relativi alla installazione degli impianti, si applica la sanzione da Euro 206,58 a Euro 1.549,37 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni, riportati in apposito verbale. Con menzione nel medesimo verbale viene inoltre disposta la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, si provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le relative spese.

Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni, può essere effettuata direttamente dal Comune, o dal concessionario del servizio, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza viene stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.

ART. 28 Gestione del Servizio

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune normalmente in forma diretta.

Qualora il Comune lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, esso può essere affidato in concessione secondo le modalità previste per legge. In tal caso il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

ART. 29 Norme finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, le disposizioni del Capo 1 del Decreto Legislativo 15.11.1993, n.507.

ART. 30 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2007.